

Il decreto liquidità integra la disciplina contenuta nel collegato alla manovra di bilancio

Dividendi a regime unificato

Pari trattamento per gli utili da società estere e italiane

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E CHIARA DE LEITO

Gli utili in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere sono parificati a quelli provenienti da partecipazioni italiane e in quanto tali assoggettati in capo ai soci a tassazione pro-quota.

Lo prevede il cosiddetto decreto liquidità (il dl n. 23, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8/4/2020), che non contiene solo misure connesse con l'emergenza epidemiologica. L'art. 28 ha, infatti, apportato, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, rilevanti modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici di cui all'art. 32-quater dl n. 124/2019, ossia il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio, uniformando il trattamento fiscale dei dividendi di fonte nazionale con quelli di fonte estera.

L'evoluzione normativa. La disciplina fiscale della tassazione degli utili ricevuti da una società semplice è stata interessata negli ultimi anni da modifiche non marginali. Prima della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), il regime di tassazione dei dividendi percepiti dalle società semplici era disciplinato dall'art. 47 del Tuir, il quale stabiliva un concorso parziale degli stessi alla formazione del reddito imponibile complessivo, in misura variabile a seconda del periodo di formazione dell'utile. La legge di bilancio 2018 ha innovato il regime impositivo, prevedendo la tassazione di tali proventi con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% e abrogando, al contempo, l'art. 47, comma 1, Tuir. Tale modifica ha però comportato, di fatto, un fenomeno di doppia tassazione dei dividendi percepiti per il tramite di una società semplice, in quanto il reddito già tassato in capo alla società veniva tassato nuovamente in capo al socio. Quindi, per supe-

Le singole percentuali	
Dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2019 e deliberati entro il 31 dicembre 2022	
Tipologia	Concorso alla formazione del reddito sociale
Dividendi da utili prodotti fino al 31/12/2007	40%
Dividendi da utili prodotti tra l'1/1/2008 e il 31/12/2016	49,72%
Dividendi da utili prodotti tra l'1/1/2016 e il 31/12/2019	58,14%

rare l'impasse creato dalla legge di bilancio 2018, il legislatore è intervenuto con l'art. 32-quater, dl 26 ottobre 2019, n. 124 (il decreto fiscale 2020), stabilendo che i dividendi corrisposti a una società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Per effetto di tale previsione, gli utili sono assoggettati a tassazione fin dal momento di percezione da parte della società con l'applicazione del regime fiscale dei soci, cioè pro-quota in capo agli stessi come se li percepissero direttamente, senza il tramite della società semplice. Quindi, secondo le previsioni del decreto fiscale 2020, il provento distribuito a una società semplice di pertinenza di un socio soggetto Ires è escluso dalla tassazione nella misura del 95%, mentre l'utile di pertinenza di un socio soggetto Irpef esercente attività di impresa è escluso per il 41,86% dal concorso del reddito imponibile del socio. Infine, il dividendo attribuito al socio persona fisica sconta la tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 26%.

I problemi applicativi. Attesa la formulazione normativa, la regola introdotta dall'art. 32-quater, dl n. 124/2019 risultava però espressamente applicabile solo agli utili distribuiti da

società residenti. Per contro, in mancanza di una disciplina espressa, si riteneva che i dividendi di fonte estera distribuiti alla società concorrevano integralmente alla formazione del reddito della società semplice, con evidente discriminazione rispetto agli utili domestici e in violazione del principio di libertà di circolazione dei capitali sancito dall'art. 63 del trattato dell'Unione europea. Inoltre, la novella normativa ignorava la posizione dei soci non residenti, rispetto ai quali sussistevano significative incertezze applicative. Infine, non veniva disciplinata neppure la tassazione dei soci della società semplice che rivestono la qualifica di enti non commerciali.

La novità introdotta dal decreto liquidità. A poco più di tre mesi dall'entrata in vigore della disciplina introdotta dal decreto fiscale 2020, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema, per rimediare al vuoto normativo e alle difficoltà applicative sopra evidenziate. Con l'art. 28 del decreto liquidità, quindi, è stato anzitutto esteso il campo applicativo dell'art. 32-quater, dl n. 124/2019, anche agli utili esteri. Quindi, per effetto della modifica normativa, rispetto ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020, la tassazione per trasparenza in capo ai soci opera con riferimento agli utili corrisposti dalle società e dagli enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Rispetto ai dividendi imputati per trasparenza a enti non commerciali residenti, è stato stabilito il concorso integrale degli stessi alla formazione del reddito complessivo. Mentre, per i proventi di spettanza di soci non residenti è stata introdotta la tassazione con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura recata dall'art. 27, dpr n. 600/1973, attualmente

pari al 26%. Per i dividendi imputati a soci residenti in Stati membri dell'Unione europea è stata invece prevista la tassazione in misura dell'1,20%, conformemente alle previsioni dell'art. 27-ter, dpr n. 600/1973. Infine, i dividendi provenienti da paesi aventi regime fiscale privilegiato, ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, Tuir,

pur imputati direttamente ai soci, continuano a soggiacere al regime fiscale applicabile agli stessi, e sono quindi assoggettati a tassazione integrale.

Regime transitorio. Per espressa previsione normativa le disposizioni introdotte dal decreto liquidità si applicano ai dividendi percepiti dalla società semplice, e quindi imputati ai soci per trasparenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020. Rispetto alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione sia stata deliberata entro il 31 dicembre 2022 è stata prevista l'applicazione del regime fiscale anteriore alla modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2018, quindi tali proventi non sono imputati per trasparenza ai soci ma concorrono, nelle percentuali stabilite dai dm che si sono succeduti negli anni, al reddito complessivo imponibile della società.

© Riproduzione riservata

ANCORA PIÙ VICINO AI LEADER
SEMPRE PIÙ INNOVATIVO

Capital_{4.0}

Contro la pandemia
250 CAPITANI GENEROSI

NUOVA DISTRIBUZIONE
ANCORA PIÙ CAPILLARE

Il magazine leader dell'informazione e della formazione per l'industria 4.0

IN EDICOLA

IN GIUGNO 3 MESI in digitale

EMERGENZA COVID-19

In questo momento di emergenza, **Class Editor** di il suo contributo regalando un abbonamento digitale di 3 mesi a Capital.

ABBONARSI È SEMPLICE. Accedi a www.milanoformato.it/promo inserisci il codice: CAPITAL20

Prodotto e distribuito da Capital e Milanoformato. Distribuito in Italia da www.milanoformato.it e in Europa da www.classeditor.it

Capital

IL PRIMO MAGAZINE DIGITALE ATTIVO
PER CHI VINCE, INNOVANDO

**I fondi promessi
dal governo non arrivano?
La tua azienda deve lottare
contro i burocrati?**

**Segnala disfunzioni e criticità a questo
indirizzo di posta elettronica
crisiliquidita@italiaoggi.it**

ItaliaOggi è con te. Sempre